

Tribunale di Genova - Sez. Lavoro
verbale nella causa tra

ricorrente

Avv. Faure

e

INPS

convenuto

addì 3.3.2010 nanti il Dr. Basilico Giudice Monocratico

sono presenti avv. Faure per parte ricorrente, avv. Lo Scalzo per l'INPS

I difensori procedono a discussione e insistono come inrispettivi atti. Ilò Giudice si riserva.

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva, visti gli atti ed esaminate le opposte deduzioni delle parti, osserva quanto segue.

Il ***ricorrente non cittadino U.E.***ha chiesto accertarsi in via d'urgenza il proprio diritto all'assegno d'invalidità ex art. 13 l. 118/71 (o ad altra provvidenza sociale) e ordinarsene la corresponsione all'INPS. E' pacifico tra le parti il fatto che egli sia stato riconosciuto invalido al 75% dalla competente commissione sanitaria e che l'Istituto gli abbia ciò malgrado negato l'emolumento perché privo del permesso per soggiornanti di lungo periodo secondo il d.l. 3/2007. Costituendosi in giudizio, tuttavia, l'INPS ha formulato diversi rilievi contrari, attinenti sia al fumus boni juris che al periculum in mora.

Questo secondo requisito è stato identificato dal ricorrente nel grave ed irreparabile pregiudizio che gli deriverebbe dall'indisponibilità del permesso di soggiorno, scaduto il 21.2.2009, nel tempo necessario per ottenere la decisione in via ordinaria.

L'INPS ha obiettato innanzi tutto che, secondo la giurisprudenza, il possesso da parte dello straniero di mezzi di sussistenza sufficienti deve essere riferito al momento in cui viene chiesto il rilascio del permesso di soggiorno ovvero il suo rinnovo e che, tuttavia, si deve tenere conto dei nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno; di conseguenza, la valutazione riguarderebbe non il momento in cui viene presentata la domanda da parte dello straniero, bensì quello in cui l'Autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi sulla stessa, occorrendo fare riferimento non alla situazione pregressa, ma alle condizioni attuali dello straniero [così Cass., sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2417].

Da questo indirizzo discende che il termine per la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non sarebbe perentorio. Pertanto il pregiudizio lamentato, secondo l'INPS, sarebbe insussistente.

L'obiezione non è condivisibile, sia perché il ritardo nella richiesta del rinnovo è sanzionato con l'espulsione (art. 13, comma secondo, lett. b, così come modificato ex art. 5, d.l. 10/2007) sia perché, di fatto, l'indisponibilità del permesso dotato di piena validità menoma il cittadino extracomunitario di facoltà giuridiche e prospettive materiali (si pensi alla difficoltà di reperimento di un'occasione di lavoro).

In secondo luogo, secondo l'Istituto, il pericolo lamentato sarebbe addebitabile all'inerzia del ricorrente, il quale avrebbe omesso di rivolgersi tempestivamente all'autorità giudiziaria, per fare valere, con le vie ordinarie, il diritto rivendicato ora con urgenza.

Col ricorso si è però dimostrato che il 2.12.2008 la competente commissione sanitaria di prima istanza aveva riconosciuto lo stato invalidante sufficiente per accedere all'assegno d'invalidità; il verbale conteneva anzi la precisazione della decorrenza dalla data della domanda amministrativa [all. 3 al ricorso]. Soltanto la successiva comunicazione di diniego della provvidenza da parte dell'INPS, a settembre 2009, ha portato il ricorrente a conoscenza della contestazione del suo diritto [all. 4].

Di conseguenza, solo da allora egli ha maturato l'interesse a (oltre alla consapevolezza dell'onere di) agire in giudizio. Il deposito del ricorso avvenuto a distanza di circa cinque mesi è certamente riconducibile, almeno in parte, alla condizione di straniero e d'invalido del soggetto.

E' d'altronde revocabile in dubbio che, agendo a settembre in via ordinaria, egli avrebbe ottenuto la pronuncia giudiziale entro la data di scadenza del permesso di soggiorno. Nella discussione orale l'INPS ha dato per scontato alcuni fattori - l'assenza di ragioni per istruire la causa, la trattazione e la decisione entro sei mesi, l'acquiescenza dell'Istituto all'eventuale pronuncia sfavorevole - che in realtà rappresentano delle variabili non prevedibili con sicurezza, tanto più dal privato cittadino.

Sussiste pertanto il requisito del *periculum in mora*.

Le osservazioni svolte a proposito degli effetti della comunicazione del verbale di visita introducono le argomentazioni contrarie all'ulteriore rilievo dell'INPS. Si è infatti eccepita la decadenza del ricorrente dalla proposizione della domanda per il riconoscimento del beneficio d'invalidità, ai sensi dell'art. 42, terzo comma, d.l. 269/2003 (conv. in l. 326/2003).

La norma invocata dall'Istituto ha stabilito che la domanda concernente l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro deve essere proposta alla competente autorità giudiziaria, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. Poiché l'art. 1 DPR 698/94 prevede che la commissione medica U.S.L. (o quella periferica, qualora intervenga) trasmetta all'interessato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un originale del verbale di visita, contenente l'esito, a questa comunicazione deve aversi riguardo per identificare la decorrenza del termine semestrale di decadenza.

La norma dell'art. 42 d.l. 269 non distingue a proposito del contenuto dell'atto. Ma quando questo sia favorevole al richiedente, egli non ha interesse giuridico e di fatto all'azione giurisdizionale. E' vero, come ha sostenuto la difesa resistente, che la valutazione positiva dello stato invalidante non esaurisce la verifica dei requisiti per accedere all'assegno nel caso specifico richiesto; non si può però certo pretendere che il ricorrente, avuta comunicazione del risultato favorevole della visita medico-legale, ipotizzi comunque la contrarietà alla sua istanza dell'Amministrazione precedente, proponendo subito il ricorso giudiziale, col rischio evidente di vederselo respingere.

Queste considerazioni inducono ad interpretare la norma limitandone la portata al solo caso di comunicazione di provvedimento almeno in parte negativo. Nel caso del ricorrente, pertanto, il termine di decadenza deve farsi decorrere dalla data in cui il ricorrente ha avuto conoscenza del diniego alla sua domanda amministrativa, data coincidente con la ricezione della citata lettera dell'INPS; non essendo contestato che essa risalga a non prima dell'11.9.2009 [all. 4 ric.], il ricorso in esame risulta tempestivo.

Contrariamente alla posizione assunta nella sede amministrativa, nel presente giudizio l'INPS non ha fatto questione del diritto in ragione della qualità del ricorrente di cittadino extracomunitario privo di permesso per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 d. lgs 286/98 (così come

modificato dall'art. 1 d.l. 3/2007).

Il quadro normativo vigente deve ormai leggersi alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 306/2008 e 11/2009, che hanno sancito in progressione l'illegittimità degli artt. 80, c. 19, l. 388/2000 e 9, c. 1, d. lgs 286/98 (nel testo attuale), nella parte in cui escludono l'accesso ad indennità di accompagnamento e pensione d'inabilità per gli stranieri extracomunitari privi dei requisiti di reddito stabiliti per soggiornare sul territorio dello Stato.

Alla stessa ratio che presiede a queste decisioni va ricondotta la valutazione del caso di specie, poiché i presupposti per l'accesso all'assegno d'inabilità sono del tutto sovrapponibili a quelli per la pensione d'inabilità. Di conseguenza si deve ritenere illegittimo il rifiuto opposto dall'INPS per le ragioni espresse nell'iter amministrativo.

Il ricorso risulta dunque assistito anche da un'apparente fondatezza delle ragioni addotte a dimostrazione dell'esistenza del diritto fatto valere, il quale merita perciò il riconoscimento chiesto in via d'urgenza. Va pertanto ordinato all'INPS di corrispondere al ricorrente l'assegno d'inabilità civile.

In applicazione del disposto di cui all'art. 669-octies, settimo comma, c.p.c. (testo novellato dalla legge 69/2009), il giudice, decidendo ante causam sul ricorso d'urgenza, deve provvedere sulle spese.

Dalla sua soccombenza discende la condanna dell'INPS a rifondere integralmente al ricorrente le spese del procedimento, con distrazione a favore dei difensori, che se ne sono dichiarati anticipatori.

P.Q.M.

visti gli artt. 669-ter e segg. c.p.c.,

ordina all'INPS di corrispondere al ricorrente, nella misura di legge, l'assegno d'inabilità civile.

Condanna l'ente convenuto a rifondere il ricorrente delle spese del procedimento, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre a IVA e cpa, con distrazione a favore degli avv. R. Faure ed E. Fiorini.

Si comunichi.

Genova, 5 marzo 2010

IL GIUDICE
Marcello Basilico